

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 15 settembre 2010, ha approvato il seguente disegno di  
legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera  
dei deputati:*

## Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010

### Art. 1.

#### *(Disposizioni generali)*

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono introdotte, per l'anno finanziario 2010, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

### Art. 2.

#### *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni».

2. Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispet-

tivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».

3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonché per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008».

Art. 3.

*(Allegati)*

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2010 nell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

IL PRESIDENTE